ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

# Art. 25

## Regolamento organico del personale

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente. Con il succennato regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio e in quiescenza. In nessun caso il trattamento globale dei dipendenti dell'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio o in quiescenza, potra' risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 30 ottobre 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste |
| Estremi | Legge 9 luglio 1967, n. 589 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-25-regolamento-organico-del-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it